

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1414 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, agli Stati Uniti, al Sud Africa e allo Zimbabwe nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo da cui sono autorizzati, da tutto il territorio, le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame.
- (4) Il 28 gennaio 2017 l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola ubicata sul suo territorio. A causa di tale focolaio confermato di HPAI il territorio dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha più potuto essere considerato indenne dalla malattia e le autorità veterinarie di tale paese non hanno più potuto certificare le partite di carni di pollame destinate al consumo umano per l'importazione o il transito nell'Unione. È quindi opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale tale paese terzo non ha più potuto essere considerato indenne da HPAI.
- (5) A seguito del focolaio di HPAI del gennaio 2017, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro tale malattia e limitarne la diffusione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione della HPAI; dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha inoltre comunicato di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alla politica di abbattimento totale attuata nell'azienda avicola in cui è stato individuato il focolaio di HPAI nel gennaio 2017.
- (6) Sulla base della valutazione delle informazioni fornite dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è inoltre opportuno indicare nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la data a partire dalla quale il paese terzo può nuovamente essere considerato indenne da HPAI, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 798/2008, e dovrebbero essere nuovamente autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tale paese terzo.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

